

ALLEGATO D) - LINEE GUIDA COMUNALI

PREMESSE

Le fibre di asbesto - una famiglia di silicati fibrosi resistenti al calore, agli acidi e agli alcali - inalate provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio (l'asbestosi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) e neoplasie a carico di altri organi, il mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo, e il tumore maligno dell'ovaio.

Causano inoltre placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi. Alcuni studi suggeriscono che sia causa di tumori maligni in ulteriori sedi, quale l'apparato digerente.

Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni.

Le diverse varietà mineralogiche dell'amianto utilizzato industrialmente differiscono per caratteristiche morfologiche, composizione chimica, reattività di superficie e biopersistenza. Queste caratteristiche hanno un ruolo importante nella patogenicità e cancerogenicità dell'amianto, in tutte le sue forme.

Le fibre, quando disturbate meccanicamente, tendono a suddividersi longitudinalmente, generandone altre che possono avere anche la stessa lunghezza, ma con diametro inferiore, aumentando quindi la possibilità di rimanere sospese in aria e di penetrare nell'apparato respiratorio, anche in conseguenza dell'accresciuta impercettibilità, iniziando processi fibrotici (asbestosi) o neoplastici (mesotelioma, carcinoma polmonare).

Le fibre di amianto interagiscono in maniera sinergica con altri cancerogeni, in particolare con il fumo di tabacco nel causare il tumore polmonare (che comunque può svilupparsi anche nei non fumatori).

L'amianto è stato utilizzato nell'edilizia ed in particolare nei manufatti in cemento amianto come lastre per le coperture, pannelli di controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua, ecc.

Sul territorio comunale sono presenti numerose coperture e lastre in cemento/amianto (eternit).

Relativamente alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici (MCA), e alle relative bonifiche, si riporta quanto cita il Decreto 6 Settembre 1994, recante *"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*:

"La presenza di MCA in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale".

La presenza di amianto in un edificio pone un problema ambientale che comporta, in estrema sintesi, una delle seguenti scelte:

- la bonifica, cioè la rimozione dell'amianto e la sua sostituzione con altri manufatti;
- un intervento conservativo senza rimozione dell'amianto, cioè un intervento atto ad impedire la dispersione di fibre nell'aria (confinamento, incapsulamento, ripristino delle parti deteriorate, ecc.).

Prima di ogni adempimento da porre in essere è necessario stabilire se nell'immobile siano presenti opere o manufatti contenente amianto:

- Se l'immobile è stato edificato dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non ci sono fonti di amianto, il cui uso era già vietato per legge;
- Per gli immobili costruiti prima del 1994, occorre verificarne la presenza perché l'amianto può essere stato utilizzato in varie parti della struttura. Es. coperture costituite da lastre ondulate di colore grigio, note come "eternit" o " cemento-amianto" o a base di amianto;
- Specie in abitazioni vecchie, l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell'impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.

La presenza in un edificio o in un impianto di materiali contenenti amianto non significa necessariamente che esista un rischio per la salute degli occupanti.

La scelta del tipo di bonifica da effettuare è complessa ed è legata principalmente allo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto.

Ogni attività svolta nei locali dovrà essere tale da non provocare una contaminazione ambientale e rendere così possibile l'inalazione.

Le tecniche di intervento possono prevedere provvedimenti di messa in sicurezza dei materiali o provvedimenti di bonifica che possono essere effettuati solo da imprese specializzate e previa presentazione alla ASP territorialmente competente, almeno con trenta giorni di preavviso, di apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008.

I provvedimenti di bonifica si realizzano con diverse modalità ed in particolare tramite:

1. Incapsulamento;
2. Confinamento
3. Rimozione o coibentazione;

Incapsulamento: consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto e costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente generalmente è minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e

manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

Confinamento: consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. E' indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

Rimozione: è il procedimento che elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed discende dalla necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. E' la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione.

MESSA IN SICUREZZA A CURA DEI PROPRIETARI DEL SITO CONTENENTE AMIANTO

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Nel caso in cui il manufatto presenti una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, occorre procedere alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Nel caso in cui il danno sia meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appaia integra all'ispezione visiva, è necessario verificare lo stato di conservazione attraverso una valutazione dello stato potenziale di pericolosità.

La potenziale pericolosità dei MCA, presenti in un edificio, dipenderà dalla maggiore o minore facilità di rilasciare fibre nell'aria e che possono essere respirate dagli occupanti (le fibre di amianto sono pericolose per la salute quando vengono inalate).

In generale i materiali contenenti amianto possono essere classificati in due categorie:

materiali friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

materiali compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici come dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.

I materiali friabili sono quelli più pericolosi poiché possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua, ecc.) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici, e alle relative bonifiche, si riporta quanto cita il Decreto 6 Settembre 1994, recante *"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*:

"La presenza di MCA in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale".

La valutazione dei materiali contenenti amianto negli edifici dovrà essere eseguita secondo le modalità di cui al D.M. 06/09/1994, e del diagramma di flusso (flow-chart) di cui alle linee guida INAIL allegato "C" del Piano Comunale.

Qualora il risultato della valutazione di potenziale pericolosità non prevede la rimozione dell'amianto o del materiale contenente amianto entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del citato D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA BONIFICA DEL SITO CONTENENTE AMIANTO

Il Comune provvede a realizzare d'ufficio, in danno ai soggetti obbligati, nel caso questi non si attivino, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, secondo l'ordine di priorità.

Il Comune potrà in essere ogni azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, in relazione a tutte le spese sostenute sia per gli studi, che per i controlli e gli interventi, che per le stesse spese di rivalsa.

I costi sostenuti per gli interventi di bonifica, comprensivi di quelli per l'accertamento ed il monitoraggio, sono assistiti da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime. Detto privilegio è esercitato in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile.